

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail: b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com  
E-Mail: e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

\* \* \* \* \*

### **Ricorso per Cassazione e contestuali motivi**

**avverso l'ordinanza emessa e depositata in data 23.07.2014 dalla Corte d'Appello di Firenze nei procedimenti di ricusazione recanti nn. 31/2014 e 42/2014, munita di visto della Procura Generale in data 6.8.2014, notificata a mezzo fax in data 7.8.2014 al sottoscritto procuratore, quale difensore delle parti civili costituite Signor MM e F E, ordinanza che accoglieva le due istanze di ricusazione, riunite, presentate dall'imputato Rodolfo Luigi Fiesoli nei confronti del Presidente del Collegio giudicante Dr. Marco Bouchard assegnatario del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Firenze contraddistinto al R.G.trib. 5606/13 – R.G.N.R. 1619/11**

\* \* \* \* \*

I sottoscritto MM, e FE, entrambi persone offese e parti civili costituite nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Firenze contraddistinto al R.G.trib. 5606/13 – R.G.N.R. 1619/11 ( che vede imputati i Signori xxxx) rappresentati e difesi di fiducia dall' Avv. Barbara Londi del Foro di Prato (C.f. LND BBR 71L69 D612L), [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it), iscritta all'Albo Speciale dei Cassazionisti dal 19.03.2013 e presso di lei elettivamente domiciliati in Prato, Via Rimini n. 49, giusta procura speciale in calce al presente atto, propongono

### **RICORSO**

**avverso l'ordinanza emessa e depositata in data 23.07.2014 dalla Corte d'Appello di Firenze nei procedimenti di ricusazione recanti nn. 31/2014 e 42/2014, munita di visto della Procura Generale in data 6.8.2014, notificata a mezzo fax in data 7.8.2014 al sottoscritto procuratore, quale difensore delle parti civili costituite Signori MM e FE, ordinanza che accoglieva le due istanze di ricusazione, riunite, presentate dall'imputato Rodolfo Luigi Fiesoli nei confronti del Presidente del Collegio giudicante Dr. Marco Bouchard assegnatario del procedimento penale sopra emarginato.**

**L'impugnazione è proposta per i seguenti**

### **MOTIVI**

---

**Violazione di legge (art. 38 cod. proc. pen.). Vizi motivazionali, con riferimento alla ritenuta ammissibilità della dichiarazione di ricusazione.**

Il principio invocato dalla Corte territoriale - che esclude la necessità di proporre istanza di ricusazione prima della conclusione dell'udienza se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza - riguarda il diverso caso in cui la dichiarazione debba essere presentata presso la cancelleria del giudice competente, avente sede in un luogo diverso da quello in cui si svolge l'udienza dinanzi al giudice ricusato.

E ciò non per caso, giacché, secondo il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, la previsione di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, *se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione deve essere in ogni caso proposta prima della conclusione della stessa*, deve essere intesa alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, come condizionata all'obiettiva possibilità di osservare il termine prescritto.

Ora, nel caso di specie, il presupposto dell'orientamento accolto dalla Corte d'appello è manifestamente insussistente, giacché la sede del giudice competente a decidere sulla ricusazione coincide, non solo a livello di località, ma proprio di edificio, con quella del giudice dinanzi al quale la causa sarebbe sorta.

L'estensione operata dal provvedimento impugnato finisce per proporre un'interpretazione abrogatrice della norma, in quanto sempre la causa di ricusazione che sorga nel corso di un'udienza che prosegue renderebbe impossibile, secondo tale opinione, la tempestiva presentazione.

Sul piano esegetico, va, infatti, rilevato che del tutto inconferente - e in questo si coglie il denunciato vizio motivazionale - è l'orario in cui termina l'udienza. Poiché, secondo la non equivoca formulazione dell'art. 38, comma 2 del codice di rito, la dichiarazione di ricusazione va presentata "prima del termine dell'udienza", non ha alcun rilievo che, una volta che quest'ultima sia terminata, le cancellerie siano chiuse, giacché, a quel punto, comunque, conclusasi l'udienza, la presentazione sarebbe tardiva.

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail:[b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail:[e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

In tal senso si è espressa anche Sez. 2, n. 46310 del 23/11/2011 - dep. 14/12/2011, Maniglia, Rv. 251531 che evidenzia come *“In tema di rikusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza e la formale dichiarazione non possa essere presentata prima del suo esaurimento, la parte non ha alcun obbligo di chiederne la sospensione, atteso che tale adempimento non è imposto dalla legge processuale, ma, per poter usufruire del termine previsto dal secondo comma dell'art. 38 cod. proc. pen., ha comunque l'onere di dedurre a verbale la causa di rikusazione prima della sua conclusione”*. Tale profilo non risulta nemmeno considerato da parte della Corte territoriale che nulla spiega e nulla dice sul punto.

Né, va aggiunto, tale soluzione legislativa si espone a censure di illegittimità costituzionale per compressione del diritto di difesa, in quanto il meccanismo diviso dal sistema processuale consente senz'altro, come rilevato da Sez. 5, n. 15764 del 26/02/2009, La Chimia, Rv. 244636, di ritenere tempestiva la dichiarazione presentata a seguito dell'interruzione dell'udienza – che si presenta come atto doveroso del giudice – su richiesta delle parti, al fine di consentirne il deposito in cancelleria.

Come chiarito da quest'ultima pronuncia, fermo restando che per udienza si intende l'unità "quotidiana" di lavoro, la legge prevede che se non sia possibile concludere in un solo giorno il processo, il giudice ne stabilisce il prosieguo. Per contro, seppure abbia disposto il prosieguo può, di seguito, escluderne la necessità, invitando le parti a concludere, e subito dopo deliberare. Ne consegue che la parte, che ritenga di non poter osservare il termine dell'art. 38 cod. proc. pen. nel corso dell'udienza, deve investire il giudice che procede. E solo tale giudice può, in rapporto alla durata dell'udienza, interromperla per il tempo necessario alla parte per depositare l'originale della dichiarazione.

In definitiva, la diversa lettura costituzionalmente orientata della norma può prospettarsi solo se, dato l'orario in cui è sorta la causa di rikusazione o considerata la lontananza della sede distrettuale, anche l'interruzione dell'udienza non consentirebbe la tempestiva proposizione della dichiarazione.

Diversamente opinando, pur in assenza di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, si finirebbe,

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail:[b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail:[e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

come appunto si è finito, per disapplicare la norma.

La ricostruzione accolta non pone a carico della parte un onere non previsto dalla legge, con ingiustificata restrizione del diritto di presentare la dichiarazione di rikusazione, ma esprime esattamente le modalità di esercizio del diritto richieste dal legislatore. E ad essere imposta, semmai, è la sospensione dell'udienza, proprio per impedire che, a fronte della manifestazione della volontà della parte di richiedere una valutazione sulla sussistenza della causa di rikusazione, il giudice destinatario della dichiarazione possa continuare a compiere atti processuali inutili (e, infatti, proprio a ciò, in un delicato bilanciamento tra i valori costituzionali delle esigenze difensive e della ragionevole durata del processo, è preordinato il potere del giudice investito della dichiarazione di disporre, con ordinanza, che il giudice rikusato sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti: art. 41, comma 2, cod. proc. pen.).

La miglior riprova dell'esattezza di tale conclusione si trae dal fatto che, nel caso di specie, con riferimento alla dichiarazione relativa ai fatti occorsi nell'udienza del 6 giugno 2014, una manifestazione della volontà di proporre la dichiarazione è effettivamente intervenuta, ma da parte di un soggetto non legittimato ed in forma impropria.

Ed, infatti, posto che, ai sensi dell'art. 38, comma 4, cod. proc. pen., la dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'imputato, può essere proposta dal difensore o da un procuratore speciale, è evidente che anche la richiesta di interruzione dell'udienza non può che promanare da tali soggetti processuali, laddove, nel caso di specie, la "riserva" di rikusazione – peraltro non equivalente alla richiesta di interruzione dell'udienza o alla deduzione a verbale della causa di rikusazione – proveniva da un sostituto del difensore, privo di procura speciale e pur in presenza del codifensore fiduciario (come emerge, in modo chiaro, a pag. 7 del provvedimento impugnato).

L'assenza dall'udienza del difensore Avvocato Lorenzo Zilletti e dell'imputato rikusante Rodolfo Fiesoli, e le modalità attraverso le quali essi abbiano potuto apprendere delle cosiddette "indebite anticipazioni di valutazioni di merito" da parte del Presidente del collegio giudicante Dott. Marco Bouchard avvenute in due occasioni durante l'udienza del 6.6.2014 – mentre l'Avv. Palena

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail:[b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail:[e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

sostituto processuale dell'Avv. Zilletti in quella data e l'Avv. Lucia Mininni codifensore dell'Avv. Zilletti si trovavano all'interno dell'aula d'udienza seduti al loro posto - pur non essendo mai state esplicitate e considerate dalla Corte territoriale, rappresentano la reale causa dell'omissione della richiesta di sospensione dell'udienza finalizzata al deposito dell'istanza in cancelleria.

Appare evidente dal verbale dell'udienza che la cosiddetta "riserva di ricusazione" indefinita ed impersonale, è stata dichiarata proprio un momento prima della chiusura dell'udienza e non nell'immediatezza del verificarsi delle domande del Presidente ricusato, da parte di soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 38 comma 4 Cpp, oltre che nella violazione di cui al comma 2 ultima parte.

## **2. Violazione di legge (art. 37, comma 1, lett. b; art. 38, comma 2, cod. proc. pen.); vizi motivazionali**

Sotto altro profilo, la violazione dei termini di presentazione della dichiarazione di ricusazione ha determinato l'illegittima e contraddittoria assunzione, come elementi idonei a sorreggere la decisione, dei profili fattuali denunciati con la memoria allegata alla ricusazione del 9 giugno 2014, depositata il successivo 11 giugno.

La Corte territoriale, infatti, per un verso, ha sottolineato che la memoria recava doglianze per eventi verificatisi nel corso di udienze dibattimentali risalenti a date notevolmente anteriori rispetto ai fatti denunciati con la dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che siffatte censure non potevano essere oggetto di esame (pag. 7 del provvedimento impugnato), e, per altro verso, ritenendo tali episodi idonei a fornire argomenti o spunti interpretativi per la valutazione dei fatti oggetto di ricusazione, nel quadro delle acquisizioni processuali ammissibili ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., ha finito per cogliere un tono assertivo, suscettibile di recare *vulnus* alla apparenza ed imparzialità del giudice, proprio dai comportamenti denunciati in tale memoria (pag. 9 del provvedimento impugnato).

Ora, a prescindere dal fatto che l'ordinanza impugnata non specifica quali comportamenti, tra quelli riportati nella memoria depositata in data 11 giugno 2014, ha preso in esame, in tal modo

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail: [b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail: [e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

precludendo un controllo sul fondamento obiettivo delle conclusioni raggiunte, va rilevato che la tardività, colta dalla stessa Corte territoriale, di tale denuncia avrebbe dovuto condurre all'unica soluzione possibile di impedirne qualunque valutazione.

I superiori rilievi si apprezzano in modo solare se si considera che gli episodi di cui alla memoria citata – che, si ripete, la stessa Corte territoriale dichiara a pag. 9 dell'ordinanza di considerare come centrali nella valutazione del carattere indebito della ritenuta anticipazione di convincimento, dopo averli riportati per intero, dedicando loro oltre due intere pagine di dodici – si traducono in scelte processuali nello svolgimento dell'istruttoria, suscettibili di essere soltanto oggetto di impugnazione (si tratta dei punti da 1 a 8 elencati da pag. 3 a 5 dell'ordinanza della Corte territoriale, laddove la valutazione della frase di cui al punto 7, a tacere della rilevata tardività della denuncia, viene presentata dalla stessa Corte in termini ipotetici e comunque non denuncia alcuna anticipazione di giudizio).

Nell'ordinanza si insiste nel censurare più le modalità esteriori nella conduzione dell'esame che non i termini impiegati.

Si rimproverano toni "colloquiali", "non particolarmente formali", "interventi officiosi", seguiti da un tono "frequentemente assertivo" con proposizione di "domande retoriche e **in generale un atteggiamento partecipativo, suscettibile già di recare *vulnus* alla apparenza di imparzialità e di terzietà del giudice**". E' sorprendente che il collegio abbia ritenuto comprovato questo apodittico giudizio di parzialità negli aspetti "*rilevabili in abbondanza dai comportamenti denunciati nella citata memoria 11..6.2014, legittimamente integrativa delle allegazioni difensive*", dando così per dimostrate circostanze che sono state semplicemente allegate da una sola delle parti del processo e senza alcun accertamento in ordine alla loro esistenza e veridicità.

Se ne ricava pertanto come la ricusazione si fondi unicamente sul dissenso culturale del collegio giudicante nei confronti del sistema di conduzione dell'udienza dibattimentale adottato dal Giudice ricusato, a causa delle modalità partecipative, colloquiali e non particolarmente formali contrappuntate da interventi officiosi, seguiti da toni frequentemente assertivi e punteggiati di tanto in tanto da domande retoriche. Forse il giudice della ricusazione predilige un altro modello di

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail: [b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail: [e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

conduzione improntato al distacco emotivo e alla assoluta formalità. Ma non v'è ragione perché quest'ultimo modello di conduzione del dibattimento diventi l'unico modello di gestione dell'udienza stigmatizzando come *ricusabile* quello, estremamente diffuso, che appare come più efficace nel permettere alle parti di avere nel giudice una guida chiara e affidabile per le migliori scelte processuali che la legge loro riserva.

Appare violata la norma di cui all'art. 38 comma 2 ultima parte cpp, poiché il giudice della ricusazione ricava "*dai comportamenti denunciati nella citata memoria dell'11.6.2014*" ed elencati alle pagine 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza, evidentemente dedotti tardivamente, "*un atteggiamento partecipativo, suscettibile già di recare vulnus alla apparenza di imparzialità e di terzietà del giudicante*";

si ignorano dunque i rigidi termini temporali per la proposizione delle istanze di ricusazione, utilizzando ed ammettendo quali elementi di valutazione comportamenti del Giudice risalenti fino al febbraio precedente ed anche a questioni (quella suggestiva indicata al n. 8 alle pag. 4 e 5 dell'ordinanza che qui si impugna) risalenti alle udienze celebrate nel 2013, così aggirando le regole stabilite nel codice di procedura penale.

### **3. Violazione di legge (art. 37, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.); vizi motivazionali.**

3.1. L'ordinanza impugnata presenta, infine, un'ulteriore violazione di norme processuali, nella misura in cui, da un lato, non coglie il significato assegnato dal consolidato orientamento della S.C. al carattere indebito del convincimento manifestato dal giudice e, dall'altro, individua siffatto convincimento in elementi il cui significato intende in modo manifestamente illogico.

Come chiarito da Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067, l'art. 37, comma 1, lett. b) del codice di rito individua come causa di ricusazione il fatto che il giudice esprima valutazioni anticipate sui fatti oggetto dell'imputazione (ovvero sul *thema decidendum*, identificato dalla duplice identità sia dell'accusato che dell'accusa) in modo del tutto avulso dai propri compiti istituzionali ed al di fuori di ogni necessità funzionale o di collegamento con l'*iter* del procedimento prefigurato

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail:[b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail:[e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

dalla legge. Restano, pertanto, fuori del raggio d'azione della norma citata le attività endo-processuali, non costituenti cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., che il giudice compie secondo le scansioni o sequenze procedurali normativamente previste e costituenti passaggi obbligati e necessari del percorso che il giudice deve seguire per pervenire alla decisione finale in quanto momenti prodromici e strumentali rispetto ad essa, sempre che le esternazioni si mantengano nei limiti funzionali allo scopo tipico dell'atto e non invadano senza necessità e senza giustificazione lo spazio riservato alla deliberazione conclusiva sul merito della *res iudicanda*, anticipandone arbitrariamente gli esiti.

Al riguardo, nella casistica ricordata dalla citata sentenza n. 41263 del 2005, si ricorda Sez. 6, n. 405 del 03/02/1998, Menini, Rv. 210825, secondo cui la causa di astensione e di ricusazione consistente nell'aver il giudice dato consigli fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie non è configurabile qualora la prospettazione offerta dal giudice si collochi nell'ambito delle sue funzioni e ne costituisca legittima espressione, talché non ricorre tale ipotesi qualora un presidente di un collegio giudicante, nell'ambito di un giudizio direttissimo, abbia invitato una parte (nella specie, il pubblico ministero) a precisare le circostanze sulle quali doveva vertere l'esame di un testimone, rientrando tale iniziativa nelle funzioni presidenziali di direzione del dibattimento e accordandosi essa con il ruolo attivo, e non di mero spettatore di una contesa tra le parti, assegnato al giudice dal nostro ordinamento processuale.

In generale, va ribadito che il comportamento tenuto nel corso del procedimento dal giudice, persino quando si adduca animosità nell'attività esercitata - e sia pure nel caso che gli adottati provvedimenti abbiano comportato violazione di legge - non costituisce motivo di ricusazione. Il giudice, infatti, può essere ricusato allorché, anche nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, manifesti indebitamente il proprio pensiero sui fatti oggetto del procedimento, ossia esprima opinioni sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato (indiziato, indagato) senza alcuna necessità e fuori da ogni collegamento o legame con l'attività giurisdizionale. (Sez. 2, n. 4965 del 02/12/1992, Montagner, Rv. 195184)

Tali indicazioni interpretative, seguite su un piano generale da tutta la successiva giurisprudenza di

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail:[b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail:[e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

legittimità, sono state completamente pretermesse dall'ordinanza impugnata che inizia col rilevare lo stile prevalentemente colloquiale, non particolarmente formale della conduzione dell'udienza, accompagnato da frequenti interventi officiosi, pur riconoscendo che di tratta di prerogative dell'organo giudicante.

Si tratta di rilievi "stilistici" dei quali non si comprende la rilevanza ai fini del decidere, perché estranei alla valutazione dell'esistenza di un convincimento indebitamente manifestato ed espressione piuttosto del ruolo direttivo dell'istruttoria, finalizzata alla ricerca della verità, come la stessa Corte d'Appello contraddittoriamente ammette, quando riconosce che gli interventi officiosi rientrano nei poteri riconosciuti all'organo giudicante dal vigente ordinamento processuale.

Così come non è dato intendere come l'ordinanza impugnata giunga alla conclusione dell'assenza di necessità funzionali rispetto alle esigenze del processo nel fatto che il presidente "incalzi gli imputati con domande stringenti, formulando premesse tratte dagli esiti di precedenti acquisizioni istruttorie", allontanandosi da "ogni (lecito) obiettivo di composizione dell'eventuale contrasto con precedenti acquisizioni probatorie".

Già da un punto di vista generale, infatti, il potere riconosciuto dall'art. 506 cod. proc. pen. al presidente di rivolgere domande, al termine dell'esame e del controesame, non può che palesare la volontà dell'ordinamento di consentire l'approfondimento dei temi, rimasti oscuri, all'esito dell'attività delle parti processuali, in vista dell'obiettivo di assumere una decisione rispondente alla realtà (in termini chiarissimi sul principio, v. Sez. 2, n. 6403 del 27/09/1996 - dep. 02/07/1997, Papini, Rv. 208009; Sez. 5, n. 17368 del 04/03/2003, Dell'Angelo, Rv. 224373).

S'è sopra visto che la citata sentenza n. 405 del 1998 ha riconosciuto il ruolo attivo e non di mero spettatore del giudice, talché davvero non si comprende come possa cogliersi l'estraneità alla funzione giurisdizionale, all'interno del processo, di domande che, attraverso il confronto con altre, precedenti emersioni processuali, consentano di accertare la prospettiva, come nel caso di specie, dell'imputato su quelle emersioni.

La premessa appena sviluppata è doverosa, dal momento che la causa di ricusazione della quale si discute richiede non solo una manifestazione anticipata di convincimento – ciò che pure si

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail: [b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail: [e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

contesta sia accaduto -, ma anche e contestualmente la sua estraneità alla sequenza procedimentale, ossia, per quanto qui rileva, ai poteri espressamente riconosciuti al giudice.

La questione è centrale, in quanto la contraria interpretazione accolta dall'ordinanza impugnata – la eccentrica tesi per la quale le contestazioni o le domande “suggestive” nell'esame dell'imputato da parte del Giudice, regolato dall'art. 506 CPP, non possano essere giustificate “dalle sequenze procedurali” - finisce per sradicare dall'ordinamento il potere di accertamento della verità che il codice di rito riconosce al giudice anche nel fondamentale momento dell'istruttoria dibattimentale in cui si forma la prova: tale è il momento dell'esame dell'imputato richiesto dal Pubblico Ministero - ipotesi che ricorreva nelle due occasioni che hanno originato la ricusazione dell'imputato Fiesoli Rodolfo Luigi - in cui si forma anche la prova a carico dell'imputato medesimo.

La Corte territoriale nega di fatto l'essenza della professionalità del giudice, che è la capacità di elevarsi al di sopra degli interessi in gioco, di essere profondamente imparziale ma aperto e ricettivo nell'esame della conoscenza entrata nel processo e di decidere non sulla base di transitorie passioni e personali pregiudizi ma di regole e fatti correttamente e logicamente interpretati. Nessuna anticipazione della valutazione sul merito della “res iudicanda”, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, né anticipazione in tutto o in parte degli esiti della decisione di merito possono trarsi dalle domande e dalle richieste di chiarimenti su punti controversi della vicenda interessate dalla ricusazione, che invece esplicitano proprio la ricerca della verità nel Presidente Bouchard, al di là delle prospettazioni opposte delle parti.

Sembra perfino superfluo stigmatizzare il riferimento (a pag. 8 dell'ordinanza che qui si impugna) al fatto che non si sia in presenza di un provvedimento.

Omette di ricordare la Corte territoriale che proprio nella **Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067**, viene riportata la decisione “...Cass. sez. 6<sup>a</sup>, 3 febbraio 1998, Menini, id., rv. 210825 che sia pur esaminando il caso sotto il profilo della previsione di cui all'art. 36, comma 1, lett. c), c.p.p., ha escluso che possa costituire causa di astensione (e, quindi, di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. a) c.p.p. l'invito, rivolto dal presidente di un organo collegiale, nell'ambito di un giudizio direttissimo, ad una parte a precisare le circostanze su cui doveva vertere l'esame di un

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail: [b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail: [e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

*testimone, rientrando tale iniziativa nelle prerogative presidenziali di direzione del dibattimento ed accordandosi essa con il ruolo attivo assegnato al giudice dall'ordinamento, ed ha stabilito il principio che non ricorre causa di astensione o ricusazione ove la prospettazione offerta dal giudice si collochi nell'ambito delle sue funzioni e ne costituisca legittima espressione";* così smentendo che il principio di diritto enunciato valga nel caso di provvedimenti , e non di meri atti, del Giudice del dibattimento.

Omette ancora il giudice della ricusazione di considerare che *"L'avverbio "indebitamente" è stato inserito dal Legislatore nell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) per caratterizzare un comportamento non solo non dovuto, ma anche ingiusto, illecito o contrario alla legge. Sotto il profilo sostanziale, l'atto indebito è quello con cui il Giudice ha espresso valutazioni anticipate sui fatti oggetto della imputazione o sul thema decidendum in modo del tutto avulso dai suoi compiti istituzionali ed al di fuori di ogni necessità funzionale con l'itinerario del procedimento configurato dalla legge.*

*Sono ritenute esulanti dall'ambito di operatività dell'art. 37 c.p.p. le attività endoprocessuali che il Giudice compie secondo le scansioni procedurali normativamente previste, sempre che le esternazioni si mantengano nei limiti funzionali allo scopo dell'atto.* " come lucidamente indica Sez. 3, n. 48535 del 10/11/2009 - dep. 18/12/2009, Sentina, Rv. 245891, nel solco dell'orientamento costante della Suprema Corte.

Le considerazioni svolte , in quanto escludono l'estraneità dell'attività denunciata dal contenuto dei poteri processuali del Giudice sarebbero sufficienti a comportare l'annullamento dell'ordinanza impugnata per la violazione dell'art. **37, comma 1, lett. b, cod. proc. Pen, alla luce del principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone.**

3.2. Ma v'è di più.

Con riferimento alla ricusazione del 6 giugno 2014, la Corte territoriale premette che le frasi controverse attengono alle contestazioni dibattimentali rivolte dal presidente all'imputato B, alle cui affermazioni vengono contrapposte le dichiarazioni rese da uno dei testi dell'accusa, G, il quale,

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail:[b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail:[e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

tuttavia, non rivestiva, come l'ordinanza impugnata riconosce, né la qualità di persona offesa né quella di parte civile.

Ora, posto che la stessa Corte d'appello riconosce che i fatti dei quali si discute non rientrano tra quelli oggetto di contestazione nel processo, non è in radice chiaro dove si registri l'anticipazione di convincimento che deve riguardare, come s'è sopra ricordato, il *thema decidendum*, identificato dalla duplice identità sia dell'accusato che dell'accusa.

Accanto a tale assorbente rilievo, v'è da aggiungere che la Corte territoriale ritiene che nell'espressione "Quindi, G ha detto un'enorme bugia quando dice che lei e Fiesoli gli spiegate, come dire, uno dei pilastri della vita e cioè che a 15 anni uno non sa ancora se è chicchirichì o coccodè, e io non credo che questo se lo sia inventato, dopo di che l'avrebbero preso a scapaccioni e a schiaffi. Tutto questo è una bugia, è un' invenzione ...", l'anticipazione del giudizio sarebbe riferita solo alla frase "a 15 anni uno non sa ancora se è chicchirichì o coccodè" (giacché solo a questo primo brano, si riferisce la precisazione "e io non credo che questo se lo sia inventato"), ma ritiene che essa sarebbe indicativa di occasioni e contesti maltrattanti, senza spiegarne le ragioni e, in particolare, perché, se così fosse, analogo convincimento non sia stato espresso anche con riguardo agli scapaccioni e agli schiaffi.

Proprio l'omessa considerazione di tale profilo rivela la flessione logica dell'argomentazione.

Quanto, poi, all'ulteriore affermazione, secondo cui il presidente, nel chiedere al B di spiegare per quale ragione il G avrebbe depresso il falso, avrebbe correlato la condizioni di disperazione del teste al disastroso esito della convivenza al Forteto, è appena il caso di osservare che siffatta conclusione è basata su una mera congettura che non riposa affatto sull'espressione adoperata ("Uno che non ha più rapporti con la sua famiglia, è un ragazzo disperato, l'abbiamo visto tutti quanti, non si è mica costituito parte civile, non ha chiesto soldi a nessuno, per quale ragione si deve inventare queste cose?").

In tale quadro, anche a voler dimenticare che si tratti di fatti estranei alla contestazione, non si comprende in cosa si ravvisi l'anticipazione di giudizio, se non nel tono "incalzante e assertivo", che attiene alle modalità di richiesta dei chiarimenti e non al loro contenuto.

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail: [b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail: [e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

Per comprendere correttamente il senso delle osservazioni proposte dal Presidente Bouchard all'imputato B sarebbe stato necessario che il collegio della Corte territoriale avesse preso cognizione integrale della testimonianza resa da G – ammesso quale teste oculare circa le modalità di vita comunitaria all'interno del Forteto, che – a differenza della quasi totalità degli altri testi d'accusa - non era stato "affidato" al Forteto o a membri di quella comunità dal Tribunale per i minorenni di Firenze. Pernottava spesso all'esterno della struttura comunitaria e non condivideva, dunque, in senso pieno la vita e le abitudini di quell'ambiente. Lungi dal contrapporre alla versione dell'imputato quella del testimone si è permesso il Presidente del collegio – con una frase assertiva – di sottoporre all'attenzione dell'imputato B un elemento logico che denotava un apprendimento di termini e non la loro invenzione. Come sempre, di fronte alla "negativa" dell'imputato, è importante comprendere – laddove non vi siano riscontri oggettivi dei fatti – l'ipotesi alternativa e falsificatoria della fonte d'accusa. In questo senso l'esame dell'imputato è proprio la sede principe nella quale può trovare sviluppo la tesi difensiva consistente nella spiegazione alternativa a quella accusatoria.

La migliore riprova dell'assoluta correttezza e permanente imparzialità dell'operato del Giudice è proprio fornita dalla reazione dell'imputato B e dal suo difensore.

Lungi dal respingere un inesistente intento anticipatorio del giudizio finale, l'imputato B ha risposto in modo del tutto coerente e logico facendo osservare come i termini "chicchirichi e coccodè" non erano certamente frutto della fantasia del giovane G ma dell'apprendimento tratto da altri giovani "interni" al Forteto. In tal modo l'imputato B ha dimostrato di comprendere perfettamente il percorso "mentale" del Giudice dando corpo ad una ipotesi alternativa degna di essere presa in considerazione nel raffronto con la versione del teste G, alimentando un contrasto che è compito del collegio dirimere o attraverso un atto istruttorio ulteriore (il confronto) o in sede di decisione finale. Non vi è stata pertanto alcuna anticipazione di giudizio in questo caso e il dubbio potrà essere risolto solo da una decisione del collegio.

Sono, invece, estremamente gravi le affermazioni del collegio della ricsuzione laddove precisa che *"il presidente **si abbandona** ad ulteriori affermazioni di impatto sul thema decidendum*

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail:[b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail:[e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

*soffermandosi sulla condizione di disperazione del teste G, quale ragione ostativa alla ipotesi di falsità delle sue dichiarazioni". L'ordinanza attribuisce in modo del tutto inveritiero la convinzione secondo cui la condizione personale del teste G – vale a dire "l'isolamento dal contesto della famiglia di origine e della compromissione della capacità di mantenimento di equilibrati rapporti interpersonali, soprattutto dei rapporti con l'altro sesso" – sarebbero stati il "disastroso esito della sua esperienza di convivenza al Forteto, e quindi espressione della realizzazione degli effetti delle condotte oggetto dell'imputazione". E' vero, invece, esattamente il contrario.*

La testimonianza di G è stata una delle più faticose e tormentate dell'istruttoria svolta. Non a caso gli ausiliari nominati dal collegio giudicante ai sensi della Direttiva europea del 2012 sulle vittime avevano consigliato l'esame del teste mediante il sistema della videoconferenza. In più occasioni si è resa necessaria l'interruzione dell'esame incrociato e, in una circostanza, verso la fine dell'esame il Presidente ha chiesto al teste quale fosse la sua situazione attuale nel tentativo evidente ai presenti di "alleggerire" un racconto che si era fatto a tratti drammatico. La risposta del teste ha invece offerto ulteriori toni di drammaticità: il teste G ha descritto una sofferenza palpabile, evidente a tutti coloro che avevano assistito al suo esame dibattimentale, riferita da lui alla sua situazione familiare originaria, e non alle conseguenze nefaste dell'esperienza vissuta al Forteto, ormai risalente nel tempo e priva di qualsiasi traccia di sentimenti vendicativi o rivendicativi nei confronti degli imputati. A differenza di altri in questo processo, il G, non ha avanzato alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di nessuno.

In questo senso il Presidente ha ricordato al B – che aveva ipotizzato una calunnia diretta ad ottenere del denaro - quella sofferenza non strumentalizzata e la difficoltà di descriverla come una "messa in scena". Anche in questo caso, pertanto, non v'è stato da parte del Presidente alcun intervento anticipatorio della decisione finale su alcun segmento accusatorio ma solo un invito a considerare gli aspetti "psicologici" della testimonianza del G, per comprendere la dichiarazione dell'imputato B in ordine alla affermata natura calunniosa di tutte le testimonianze raccolte.

Anche in questo caso – è bene ricordarlo – non v'è stata alcuna reazione né da parte del B né da parte del suo avvocato (avv. Voce; assente e silente l'Avv. Zilletti, ricusante, presente e silente il

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail:[b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail:[e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

codifensore Avv. Lucia Mininni).

3.3. Con riferimento al secondo episodio, le frasi riportate nell'ordinanza impugnata, ancora una volta intese anche alla luce del tono di voce e dell'incedere delle domande, appaiono tutte dirette invece a sondare l'attendibilità delle dichiarazioni della T, che rivendicava l'autonomia delle proprie scelte in materia sessuale, sottolineando le contrarie asserzioni della teste V e quelle diverse della coimputata B.

Secondo il giudice della ricusazione non si può *“che convenire con il ricusante circa il senso di talune espressioni adottate **insuscettibili di alternativi significati**, quali: “Per la B e suo marito l'hanno deciso altri che si doveva fare...” e ancora “che sia stata la V o il Fiesoli eh! E' stato qualcun altro ad imporgli...eh, l'assenza di rapporti”.*

Il collegio di corte d'appello forse non ha letto con attenzione l'insieme dell'esame reso dall'imputata T che ha rivendicato la piena libertà avuta nel corso della sua esperienza al Forteto di intrattenere con il proprio marito, V, una profonda relazione sentimentale connotata anche da un periodo di astinenza voluta al fine di migliorare il senso di quell'unione e di perfezionare un'intesa oltre le pure esigenze sessuali che caratterizzano anche il legame d'amore tra le persone.

Poiché l'imputata B aveva riferito, invece, di aver vissuto un senso di profonda frustrazione nel rapporto con il marito C a causa dell'intervento censorio di Rodolfo Fiesoli che li aveva sorpresi all'interno di un bagno mentre consumavano un rapporto sessuale, il Presidente ha evidenziato la diversità delle due esperienze non già per negare fondatezza al racconto fatto dalla Tempestini ma per comprendere se a lei era noto quanto accaduto alla B.

L'imputata T – non diversamente da quanto fatto dal B in precedenza – ha perfettamente compreso il senso dialettico delle domande rivoltele ed ha risposto negando di aver mai avuto conoscenza del rimprovero del Fiesoli e precisando di aver avuto sempre l'impressione che B e C costituissero una coppia solida priva di sentimenti di frustrazione per gli impedimenti frapposti alla loro vita sessuale (così come riferiti, appunto, dalla B).

Senonché l'imputata T (f. 104 del suo esame) – di fronte alla richiesta di chiarire se il racconto

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail: [b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail: [e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

della B potesse essere frutto di una sua invenzione – affermava: *“no, no, no, io penso che sia... penso sia vero perché credo che la A l'ha raccontata quindi... Non ho memoria io di questa cosa perché non me lo ricordo, però lei l'ha detto e penso che sia vero”*.

E' quindi chiaro che l'imputata T risolve il potenziale contrasto tra due esperienze di vita tra loro diverse: ciò che era permesso a lei poteva non essere permesso alla B. Non risulta dalle trascrizioni alcun elemento per ritenere che il Presidente abbia accreditato la verità accusatoria di una generalizzata imposizione del divieto di rapporti sessuali contro la verità difensiva della piena libertà sessuale all'interno del Forteto. Anzi il Presidente ha esplicitamente rassicurato la sig.ra T (sempre f. 104) che se lei avesse risposto che il racconto della B le risultava essere fantasioso non avrebbe formulato alcun'altra domanda su quell'argomento. La sig.ra T ha perfettamente compreso la correttezza delle domande ed ha avuto, addirittura, parole di comprensione per la sofferenza manifestata dalla B nel corso del suo esame. E, anche in questo caso, spetterà al collegio decidente valutare se, al di là, della conciliabilità delle due versioni vi sia anche effettiva credibilità nelle dichiarazioni della B. Lo “scetticismo” e “l'incredulità” che, secondo l'ordinanza, avrebbe espresso il Presidente Bouchard nei confronti dell'autonomia delle scelte in materia sessuale dell'imputata T sono illazioni del tutto gratuite e destituite di ogni fondamento. La domanda incriminata – *“che posto è quello ... dove si impone la rinuncia alla sessualità?”* – non è affatto retorica alla luce delle risposte precedenti e successive fornite dall'imputata T proprio perché la stessa nell'esame rivendica solo per sé la libertà di scelta sessuale ma ***pensa che sia vero*** che la B abbia invece patito un'esperienza diversa: *“lei l'ha detto e penso che sia vero”*.

Risulta inoltre prodotto su accordo delle parti il volume **“FORME DI CULTURA E SALUTE PSICHICA - universo simbolico, ethos, areté e regole di relazione nel mondo del Forteto” di Giuseppe Ferroni, edito da Il Mulino, 1999**. In tale libro proprio Rodolfo Luigi Fiesoli, insieme ad altri imputati, tra i quali anche T ed il marito V, risultano intervistati dall'autore sulla storia del Forteto; a proposito dei rapporti sessuali tra di loro T ed il marito V (con gli pseudonimi rispettivamente di I e di M) alle pagine da 577 a 588 confermano di aver abbandonato i rapporti sessuali secondo le convinzioni condivise con Rodolfo Luigi Fiesoli (Leonardo nel libro). L'elenco

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail:[b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail:[e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

degli pseudonimi utilizzati nel libro sono stati forniti dall'Avv. Lucia Mininni, difensore del ricusante, al PM ed al Tribunale. Il Presidente Bouchard quindi ha tratto informazioni sul tema sottoposto ad T, in larga misura da documenti prodotti dai difensori degli imputati.

E' inoltre grave che il collegio della ricusazione accomuni questo tema – delle scelte in materia di sessualità – con quello ben diverso delle interferenze lamentate sempre dall'imputata B nella relazione genitoriale con la figlia C.

L'ordinanza, infatti, accosta due passaggi delle interlocuzioni del Presidente Bouchard totalmente distinte tra loro. La frase *“Per la B e suo marito l'hanno deciso altri...”* attiene al primo tema e ricorre a f. 108; con la frase *“che sia la V o che sia il Fiesoli. È stato qualcun altro a imporgli l'assenza di rapporti”* che ricorre a f. 109 viene introdotto dal Presidente Bouchard un altro tema di raffronto relativo all'asserito – da parte della B - intervento del Fiesoli per allontanare la figlia C dalle funzioni genitoriali della madre.

Con questa frase non ha affatto inteso il presidente, ancora una volta, dare per accertata una tesi accusatoria ma riprendere un passaggio fondamentale delle risposte offerte in precedenza dall'imputata T nel corso dell'esame condotto dall'Avv. Mininni.

L'Avv. Mininni (f. 68) chiede, infatti, all'imputata T se abbia avuto conoscenza dell'intervento fatto – a dire della B – da parte del Fiesoli per interrompere i rapporti tra lei e la figlia C. La sig.ra T ha risposto di avere ricordo di una interruzione dei rapporti tra madre e figlia protrattasi *“per qualche mese”*. La T ha però attribuito tale interruzione non già all'intervento del Fiesoli ma a quello della V (parte civile costituita). In sostanza la T accusa V – che è un teste chiave per l'accusa e che si è costituita parte civile – di aver svolto un ruolo decisionale nella vita di comunità che, secondo molte testimonianze delle persone indicate dall'accusa, avrebbe invece rivestito il Fiesoli. La T è netta al riguardo: **“Non lo so perché la G purtroppo è intervenuta in tante altre situazioni. È questo il problema, che secondo me mia cognata ha avuto per un periodo la voglia di fare un po' la manager fra noi donne e quindi volente o nolente un po' si infilava in tutti i rapporti”**. In diversi passaggi delle dichiarazioni non solo degli imputati ma anche delle persone

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail: [b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail: [e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

offese è emerso questo ruolo “autoritario” di V .

Riferita ad una decisione che comporta una interruzione dei rapporti tra genitore e figlio l'osservazione del presidente, lungi dallo sposare una tesi piuttosto che un'altra, mette, invece, sullo stesso piano le versioni – dell'accusa e della difesa – che si contrappongono solo in ordine al protagonista delle interferenze nel rapporto B – C (madre e figlia): gli uni dicono che sia il Fiesoli e gli altri dicono che sia la V.

Ma anche in questo caso l'imputata T non ha ravvisato alcun intento fazioso da parte del Presidente Bouchard. Anzi, ha laconicamente risposto: “Sì, lo so, mi rendo conto. Mi rendo conto e infatti io.” (f. 109), senza risolvere il contrasto tra le versioni e creando possibili presupposti per un confronto tra le due imputate.

E anche in questo caso nessuna reazione v'è stata né da parte dell'Avv. De Franco (difensore dell'imputata T) né da parte dell'Avv. Mininni, difensore dell'imputato Fiesoli (assente l'Avv. Zilletti, ricusante).

Anche in questo caso, il vizio motivazionale, quanto alla ritenuta anticipazione del convincimento si coglie proprio – al netto, si ripete, dell'assoluta assenza del carattere indebito nel senso sopra precisato dell'attività svolta – nell'estrapolazione di singole frasi dal contesto delle domande, le quali, tutte, aspiravano alla verifica della verosimiglianza di affermazioni rese dall'imputata.

## **P.Q.M.**

Si chiede che la Suprema Corte di Cassazione Voglia annullare l'ordinanza emessa e depositata in data 23.07.2014 dalla Corte di Appello di Firenze che ha accolto le istanze di ricusazione (nn. 31 e 41/2014) entrambe proposte dall'imputato Fiesoli Rodolfo Luigi nei confronti del Presidente del Collegio giudicante Dr. Marco Bouchard nel procedimento penale sopra ricordato per le ragioni tutte sopraindicate, con ogni conseguente statuizione di legge.

Con osservanza.

Firenze, li 13.08.2014

Avv. Barbara Londi

# Studio legale associato LONDI - FIORAVANTI

---

Via Rimini n. 49 59100 Prato  
Tel. 0574.448064 - Fax. 0574. 443204  
E-Mail: [b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:b.londi@avvocatilondi-fioravanti.com)  
E-Mail: [e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com](mailto:e.fioravanti@avvocatilondi-fioravanti.com)  
Pec: [barbaralondi@pec.avvocati.prato.it](mailto:barbaralondi@pec.avvocati.prato.it)  
Pec: [elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it](mailto:elenafioravanti@pec.avvocati.prato.it)

Barbara Londi  
Elena Fioravanti

---

## PROCURA SPECIALE

I sottoscritti **MM e FE**, conferiscono procura speciale all'Avv. Londi Barbara del Foro di Prato, iscritta all'Albo Speciale dei Cassazionisti dal 19.03.2013, per rappresentarli e difenderli nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed al fine di proporre ricorso per la cassazione dell'ordinanza emessa e depositata in data 23.07.2014 dalla Corte d'Appello di Firenze nei procedimenti di ricusazione recanti nn. 31/2014 e 42/2014, munita di visto della Procura Generale in data 6.8.2014, notificata a mezzo fax in data 7.8.2014 al sottoscritto procuratore, quale difensore delle persone offese e odierne parti civili costituite, Signori MM e FE, ordinanza che accoglieva le due istanze di ricusazione, riunite, presentate dall'imputato Rodolfo Luigi Fiesoli nei confronti del Presidente del Collegio giudicante Dr. Marco Bouchard assegnatario del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Firenze contraddistinto al R.G.trib. 5606/13 – R.G.N.R. 1619/11. I sottoscritti MM e FE conferiscono pertanto al predetto difensore di fiducia, Avv. Londi Barbara, ogni più ampio potere di legge dando sin da ora per rato e confermato il suo operato ed eleggendo domicilio presso e nel suo studio in Prato, via Rimini n. 49.

Firenze lì 11.08.2014

MM

FE

Sono autentiche

Avv. Barbara Londi